



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N.133

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura di alcuni Comuni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 36 del 24 marzo 2020, da intendersi qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;

VISTE le funzioni e i poteri in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di “COVID- 19” impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto “*CuraItalia*”, ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;

VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117 (2) Uff.Prot.Civ. in data 27/03/2020, che ha chiarito non esserci più “*differenziazioni circa le limitazioni tra le medie e grandi strutture di vendita*”

VISTO il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato in G.U. il successivo 2/4), che ha prorogato tutte le limitazioni anti-contagio alla data del 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, che prolunga il “*lockdown*” fino al 3 maggio, con aperture gradualmente a far data dal 14 aprile 2020, che si intende qui integralmente trascritto e riportato;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze del Sindaco di Belvedere Marittimo in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

ORDINA

1. La revoca del disposto della chiusura delle attività commerciali consentite nei giorni festivi, ad esclusione delle domeniche, a partire dal 01 maggio 2020, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure Nazionali e Regionali vigenti
2. Gli esercenti le attività di cui all'art. 1 lett aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o in conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna cibi- devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate delle norme del settore. Gli esercizi devono adottare le misure previste nell'allegato 1 dell'estratto delle “*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS_COV_2 dell'Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020*”.

3. È consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione, anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria- nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione, è consentita altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
4. gli spostamenti previsti al punto 1 dell'Ordinanza n.32/2020 per giustificati motivi di assoluta necessità, correlata allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.
5. La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile e potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e locale, ovvero a seguito dell'introduzione di nuove norme o linee guida in materia.

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza, sarà punito a norma di legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute.

Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 25 aprile 2020.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI